

CONVALIDA DI UN BREVETTO EUROPEO IN ITALIA

ISTRUZIONI PER IL DEPOSITO

1 LA CONVALIDA NAZIONALE

1.1 Il brevetto europeo

Un **brevetto europeo** conferisce al suo titolare, in ogni Paese contraente in cui è rilasciato, gli stessi diritti che sarebbero concessi se il brevetto fosse rilasciato in quel Paese.

Attraverso tale procedura il richiedente non sarà titolare di un unico brevetto bensì di un fascio di brevetti nazionali, soggetti alle leggi ed alla giurisdizione dei singoli stati designati dal richiedente.

Allo scopo di conferire efficacia in Italia ad un brevetto europeo rilasciato, occorre che il titolare provveda a fornire all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, entro il termine perentorio (non prorogabile!) di **tre mesi** a

decorrere dalla data in cui nel Bollettino europeo dei brevetti è pubblicata la menzione della concessione del

brevetto, una **traduzione in lingua italiana** dell'intero testo del brevetto europeo concesso, dichiarata conforme al testo originale dal titolare ovvero dal suo mandatario, nonché il domicilio eletto in Italia.

La traduzione può essere depositata direttamente presso una qualsiasi Camera di commercio in Italia, che redigerà apposito verbale indicando la data di deposito. È anche possibile inviare per posta la documentazione direttamente all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi – Divisione XII^A “Via Molise, 19 - 00187 Roma – entro il termine previsto.

Il mancato adempimento degli atti richiesti da uno Stato designato per il riconoscimento nazionale comporta l'annullamento del brevetto europeo in quello Stato “ab initio”, ovvero a partire dalla data di deposito della domanda di brevetto europeo.

1.2 Rappresentanza

La convalida del brevetto europeo può essere effettuata personalmente dal richiedente. In tale caso dovrà eleggere un domicilio in Italia.

Nessuno è tenuto a farsi rappresentare da un mandatario (rappresentante); tuttavia se si sceglie questa possibilità, il rappresentante deve soddisfare obbligatoriamente i seguenti requisiti:

essere un **consulente in proprietà industriale** iscritto al proprio Albo professionale ed abilitato ad agire dinanzi all'Ufficio italiano brevetti e marchi;

essere un **avvocato** iscritto nel relativo Albo Professionale.

Le persone fisiche e giuridiche (ditte e/o imprese) possono agire anche per mezzo di un loro dipendente

anche se non abilitato. Il dipendente non deve necessariamente essere iscritto all'Albo dei mandatarî abilitati, ma può occuparsi soltanto delle domande di brevetto e delle questioni riguardanti esclusivamente l'azienda dalla quale dipende.

Il conferimento dell'incarico deve avvenire sempre per iscritto e può essere dato attraverso una semplice lettera d'incarico oppure in forma di procura generale.

1.3 Documentazione da consegnare

1. Il **modulo** predisposto dall'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi per la presentazione della traduzione contenente i dati del richiedente, il domicilio elettivo, i dati (numero brevetto, data domanda, data concessione, classificazione) ed il titolo del brevetto europeo in lingua italiana.

Il modulo deve essere firmato dal richiedente o dal suo mandatario e consegnato in **quattro esemplari**.

2. La **traduzione in lingua italiana** del testo (**descrizione, rivendicazioni, didascalie e spiegazioni in margine a disegni e tavole**) deve essere corretta e tecnicamente appropriata, siglata su ogni pagina dal richiedente o dal suo mandatario, e deve contenere la dichiarazione di perfetta conformità firmata, parimenti, dal richiedente o dal suo mandatario.

Le pagine devono essere riunite in fascicolo e numerate progressivamente.

3. I **disegni** del brevetto europeo, firmati dal richiedente o dal suo mandatario in ogni pagina, devono essere presentati su tavole numerate progressivamente.

4. La **lettera d'incarico oppure l'atto di procura (speciale o generale) o una dichiarazione di riferimento a procura generale o a lettera d'incarico generale**, solo ed esclusivamente se il deposito avviene a mezzo mandatario.

5. N. 1 **marca da bollo** da Euro 14,62 qualora venga richiesta la copia autentica del verbale di deposito.

6. Euro **40,00** per **diritti di segreteria** da versare alla Camera di commercio. Se il depositante intende avere copia conforme del verbale di deposito, dovrà versare inoltre Euro **3,00** per l'autentica dell'atto.

2 MANTENIMENTO IN VITA

2.1 Mantenimento in vita di un brevetto europeo in Italia

Per mantenere in vita un brevetto europeo in Italia, il titolare è tenuto a corrispondere gli importi dei diritti annuali indicati al paragrafo 2.2.

Dopo aver effettuato la convalida nazionale in Italia (vedere capitolo 1), il titolare è tenuto a versare i diritti annuali direttamente all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi a partire dal quinto anno di vita del brevetto.

